



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

Cap.88022 Via Madre Vincenzina Frijia n.2 – www.comune.curinga.cz.it P.Iva 00303930796
Tel.0967/739311

Prot. n. 1538 del 07 MAR 2018

OGGETTO: Delega al Responsabile della Polizia locale a stare in giudizio in giudizio avverso i ricorsi proposti innanzi al Giudice di Pace attinenti i verbali di accertamento delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del CDS.

DECRETO SINDACALE N. 3

Premesso che avverso le sanzioni amministrative da verbali per violazioni delle norme del C.d.S, ovvero contro le ordinanze ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale a norma degli artt. 204/bis – 205 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, nuovo codice della strada e articoli 22 e ss. Della legge 24 novembre 1981 n.689;

Dato atto che l'art. 75, 3° comma c.p.c. prevede che le persone giuridiche stiano in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o di statuto;

- la Cassazione a Sezioni Unite 17 marzo 2004, n. 5463, nel confermare la spettanza del potere di rappresentanza processuale del Comune soltanto al Sindaco, richiama precedenti sentenze delle sezioni unite (10 dicembre 2002, n.17550 e 10 maggio 2000, n.186) nonché univoca e copiosa giurisprudenza di Cassazione (*ex multis* Cass. 20 febbraio 2003, n.2583; Cass. 12 dicembre 2003, n.19082) anche se poi ammette che tale rappresentanza possa essere devoluta su delega del Sindaco stesso, non necessariamente, quindi, con un procuratore legalmente esercente;

Letto l'art.6, comma 9 del D.Lgs. 150/2011 rubricato “ Dell'opposizione ad ordinanza – ingiunzione”, che espressamente prevede che **nel giudizio di primo grado** le parti possono stare in giudizio personalmente. L'Amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati;

Preso atto che, in coerenza con quanto sopra descritto, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 150/2011, il sottoscritto, con delibera di G.C. n.43 del 02/02/2018, è stato autorizzato a resistere nei giudizi instaurati a seguito di ricorsi al Giudice di pace di Lamezia Terme, avverso i verbali di accertamento di sanzioni amministrative per violazioni di norme del codice della strada,

avvalendosi per la costituzione, la difesa e la rappresentanza del comune del personale del Servizio di Polizia Municipale all'uopo individuato, con delega di rappresentanza nella costituzione .

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti gli artt. 204 bis e 205 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n 285;

Vista la legge 24 novembre 1981, n.689;

DECRETA

Di autorizzare, per le motivazioni in premessa esplicitate, la costituzione e la resistenza in giudizio del Comune di Curinga avverso i ricorsi proposti innanzi al Giudice di Pace attinenti i verbali di accertamento delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada, individuando e delegando a tal fine congiuntamente e disgiuntamente il responsabile della Polizia locale V. Comandante Antonino Cannella C.F.: CNNNNN55M02D218X.

DISPONE

che il presente atto sia notificato all'interessato e trasmesso, per quanto di competenza, alla Prefettura di Catanzaro.

CURINGA - 6 MAR, 2018



Il Sindaco
Ing. Domenico Mafia Pallaria